

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acqua pubblica, nonché quanto stabilito nella nota prot. n. 4854 del 26/04/2019 dell'A.d.B.;

**RILEVATA** la propria competenza;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali" e la L. n. 241 del 07/08/1990 cap. II, art. 5 e 6 "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 16 del 20/03/1982;
- il D. Lgs n. 31 del 02/02/2001;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 pubblicato sul BURC n. 79/2012 e relative integrazioni;

**CONCEDE**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta **GESESA S.p.A.**, con sede legale in **BENEVENTO**, di derivare una portata massima istantanea di **1,15 l./s.** ed un volume massimo annuo di **36.400 m<sup>3</sup>**, da sorgente sita alla Loc.tà Montagna del Comune di **San Giorgio la Molara (BN)**, individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio **15**, particelle **232-233-230-206**, da utilizzare per uso **POTABILE**.


Inoltre dispone che:

1. salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni **30** (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare di concessione e al pagamento del canone annuo di **€ 352,96** (Trecentocinquantadue/96) per l'anno **2019**, oltre sovra canoni, bolli ecc. , determinato ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 28 del 14/02/2012. Tale canone sarà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato e dovrà essere corrisposto di anno in anno anticipatamente, precisando che l'omesso o ritardato pagamento comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coatta degli importi dovuti, maggiorati delle spese e degli interessi legali e, ove ne ricorra il caso, la revoca della concessione;
2. tutte le spese relative al presente provvedimento di concessione sono a carico del Concessionario;
3. l'Ufficio Gestione Integrata Risorse idriche del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è incaricato per l'esecuzione del presente atto;
4. oltre alle condizioni sopra specificate e citate nel disciplinare allegato, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza pubblica ed in particolare rispettare quanto è previsto dal D. Lgs n.31 del 02/02/2001 (attuazione delle direttive 98/83/CE, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
5. il concessionario non dovrà in alcun modo derivare acqua in misura maggiore di quella concessa e non dovrà utilizzare l'acqua per un uso diverso da quello autorizzato;
6. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme previste dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di acque e di tutela delle acque dall'inquinamento;
7. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutte le disposizioni che dovessero essere impartite da altre Autorità per il corretto esercizio della derivazione e per la

conduzione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;

8. la concessione è rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nell'allegato "Disciplinare di Concessione" a cui esso è vincolata in quanto parte integrante;
9. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento, entro il **31 Gennaio** di ogni anno, il quantitativo d'acqua prelevata nell'anno precedente, espresso in **m<sup>3</sup>**, nonché la certificazione sulla qualità delle acque da laboratorio accreditato, pena le sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 547/1995 - Norme generali di prevenzione infortuni - art. 10;
11. il concessionario dovrà effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle acque prelevate e trasmettere i relativi dati con cadenza annuale alla Provincia ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
12. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento ogni variazione della titolarità della concessione, dell'uso dell'acqua, della quantità derivata e delle modalità della derivazione per richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni;
13. la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta per gli eventuali danni causati a terzi in virtù della presente autorizzazione e che, inoltre, potrà sospendere o revocare in qualsiasi momento l'utilizzazione dell'acqua qualora essa contrasti con i diritti di terzi, con le disposizioni di legge o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali o qualora codesta ditta non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra elencate;
14. la presente concessione è rilasciata al solo fine di consentire al concessionario di derivare acqua sotterranea, nella misura, con le modalità e per le finalità in essa riportate e, pertanto, non sostituisce altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che la ditta concessionaria dovesse essere tenuta a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio della concessione e della derivazione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
15. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente concessione valgono le norme vigenti in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
16. il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al Concessionario;
17. contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di **60** giorni dalla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120** giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
18. copia della presente Concessione sarà inviata per la pubblicazione all'**Albo Pretorio** di questa Provincia e per estratto al **Bollettino Ufficiale della Regione Campania**, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Tecnico, di questa Provincia.

L'ISTRUTTORE DIR. AMM.VO  
(Sig.ra Giuseppina COMOLETTI)



IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
(Arch. Raffaele RABUANO)



**IL DIRIGENTE**  
**(Ing. Maurizio PERLINGIERI)**





# Provincia di Benevento

## SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

DETERMINA N. 2084 DEL 09/09/2019

**OGGETTO: Ditta GE.SE.SA. S.p.A. – Concessione per l'utilizzo delle acque da sorgente denominata "ORTO DEI CIUFFI", nel Comune di SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) alla Loc.tà Montagna, (Foglio 15, P.lle 232-233-230-206), per uso POTABILE.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

Il Dott. **CUCINIELLO Vittorio**, nato a Torre del Greco (NA) il 31/12/1974 ed ivi residente alla Via delle Madreperle n. 26, scala B, int. 19 – c.f. CCNVTR74T31L259D - in qualità di Amministratore Delegato della Ditta **GE.SE.SA. S.p.A.**, con sede legale in **BENEVENTO** al Corso Garibaldi n. 8 - C.F./P.IVA 0093400621 - con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. **4658** del **11/02/2019**, ha perfezionato la richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche da sorgente denominata "**ORTO DEI CIUFFI**", corredata dalla documentazione di rito, tra cui relazione geologica ed idrogeologica e relazione tecnica a firma di tecnici abilitati, intesa a prelevare acqua per uso **POTABILE** da Sorgente sita nel Comune di **S. Giorgio la Molara (BN)** alla Loc.tà Montagna, individuati al N.C.T. dello stesso Comune, al foglio **15**, particelle **232-233-230-206**, per una quantità massima di **1,15** l/s. ed un volume massimo annuo di **36.400 m<sup>3</sup>**;

- la Ditta **GESESA S.p.A.**, ha provveduto al versamento delle somme dovute per le spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1285 del 14/08/1920, nonché delle altre somme dovute per contributo idrografico e deposito cauzionale così come dettagliato nel disciplinare di concessione del **13/06/2019**;

#### VISTO :

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U. n. 1775/33, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. **4854** del **26/04/2019**;
- il disciplinare di concessione, che è parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra l'A.P. e il richiedente, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento il **01/08/2019** al n. **1811**, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione in argomento.

**RILEVATO** che il procedimento, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 2 del 06/03/2018 di modifica a R.R. n. 12 del 2012, si conclude con il rilascio del provvedimento finale di concessione;

**RITENUTO** pertanto di poter rilasciare il provvedimento di Concessione, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12/2012, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando